

(Allegato A)

Secondo Atto aggiuntivo
alla Convenzione protocollo n. 177481 del 11 marzo 2022 ed al primo atto aggiuntivo
prot. 867559 del 16 dicembre 2022 per la realizzazione del Servizio residenziale per
donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 36 bis della Legge provinciale sulle
politiche sociali n. 13 del 2007.

TRA

La Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa Laura Castegnaro, nata a **** (*) il *****, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità di missione semplice Pari opportunità prevenzione della violenza e della criminalità, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 1998

e

La Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo, con sede legale in Trento in via H. Gmeiner, 25, codice fiscale n. 00380660225, rappresentata dal Sig. Alberto Pacher nato a **** (*) il *****, che interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante

P R E M E S S O C H E

- a. l'articolo 36 bis della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 conferisce alla Giunta provinciale, in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale, la facoltà di concedere a soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi ed interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili;
- b. con deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 la Giunta provinciale ha considerato idoneo lo strumento di finanziamento del contributo a copertura delle spese ammissibili per il "Servizio residenziale per donne vittime di violenza", strutturato nei due interventi di "Casa rifugio" e di "Abitare accompagnato" di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023;
- c. la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, con successiva deliberazione n. 1545 del 17 Settembre 2021 ha approvato il bando ed i relativo allegato schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili per la realizzazione dei servizi socio- assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
- d. con propria determinazione n. 8603 del 23 dicembre 2021, l'allora competente dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi ha approvato l'operato della Commissione di valutazione sulla base dell'unica proposta progettuale pervenuta, ha assegnato la gestione del servizio residenziale per donne vittime di violenza alla Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento;
- e. tra la Provincia autonoma di Trento e Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo è stata stipulata una convenzione pluriennale per la realizzazione del suddetto servizio registrata al protocollo con n.177481 del 2022;

(Allegato A)

- f. con deliberazione n. 2287 del 13 dicembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato lo schema del primo atto aggiuntivo alla convenzione per la realizzazione del servizio residenziale per donne vittime di violenza di cui alla lettera e);
- g. in data 16 dicembre 2022 è stato stipulato il primo atto aggiuntivo alla convenzione stessa registrato al protocollo n. 867559 di medesima data;
- h. con deliberazione n.676 del 21 aprile 2023 la Giunta provinciale ha approvato la modifica alla propria deliberazione n. 1545 del 17 settembre 2021 da attuare attraverso la stipula del presente secondo atto aggiuntivo alla convenzione in essere;
- i. nel presente atto aggiuntivo viene indicata per brevità "Convenzione", la convenzione di cui al protocollo n. 177481 del 2022 come modificata con l'atto aggiuntivo di cui alla lettera g);

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) emesso in data 17 marzo 2023 protocollo INAIL_37411177;
- visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- vista la certificazione rilasciata dall'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, attestante che il Soggetto Gestore è in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili");
- visto l'articolo 36 bis della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007;
- visti gli articoli di legge succitati;

ciò premesso, si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

Art 1.

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. L'art. 18, comma 3. della Convenzione è sostituito con il seguente:

"3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;*
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;*
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;*
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;*
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza".*

2. L'art. 18, comma 4 della Convenzione è sostituito con il seguente:

"4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.

(Allegato A)

4 bis. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

4 ter. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 12, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

4 quater. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 3 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno".

3. L'art. 18, comma 5. della Convenzione è sostituito con il seguente:

"5. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale".

Art. 3

(Ulteriori disposizioni)

1. Le disposizioni della Convenzione non oggetto di modifica ai sensi del presente Atto Aggiuntivo rimangono invariate.

Art. 4

(Efficacia)

1. Il presente Atto Aggiuntivo ha efficacia a decorrere dall'anno 2023.

Atto letto, accettato e sottoscritto digitalmente dalle parti

per la Provincia autonoma di Trento

la dirigente dell'Unità di missione semplice Pari opportunità prevenzione della violenza e della criminalità

dott.ssa Laura Castegnaro

per la Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo

il legale rappresentante

Sig. Alberto Pacher